

COMUNE DI CADONEGHE

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24/01/2007)
(modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 02/05/2007)
(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20.12.2007)
(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.2.2008)
(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.04.2008)
(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29/07/2014)
(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 30/11/2016)
(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 25/07/2017)
(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.110 del 01/10/2018)*



Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche

D. Lgs 114/1998 - L.R. 6 aprile 2001, n. 10 - L.R. 3 ottobre 2003, n. 19
D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902 – D.G.R. 14 marzo 2003, n. 633 – D.G.R. 16 aprile 2004, n. 1028 –
D.G.R. 2 agosto 2005, n. 2113
D.Lgs 26 marzo 2010, nr.59

* * * * *

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ed è adottato ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, modificata con Legge Regionale 3 ottobre 2003, n. 19 e dei relativi criteri applicativi adottati con Delibere di Giunta Regionale n. 1902 del 20 luglio 2001, n. 633 del 14.03.2003, n. 1028 del 16.04.2004, n. 2113 del 2 agosto 2005, tenuto conto del dettato del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell'Ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002.

Ha validità triennale ed efficacia, comunque, sino all'adozione di un nuovo Piano.

Il Piano si compone delle seguenti parti:

Parte 1 – Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

Parte 2 – Regolamento per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche











Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs114);
- b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs114);
- c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (DLgs114);
- d) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (LR 10/01);
- e) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (LR 10/01);
- f) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/01);
- g) per **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera (DLgs114), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- h) per **presenze** in un **mercato**: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (DLgs114), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio (DGR1902);
- i) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (DLgs114 – Circ. Minindustria nr. 3506/2001);
- j) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (LR 10/01);
- k) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (DLgs114), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio.
- l) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato (DGR1902);
- m) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- n) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli (DLgs114);
- o) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (DLgs114);

- p) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- q) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- r) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- s) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- t) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002.

Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:

-  **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;
-  **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
-  **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
-  **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
-  **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
-  **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
-  **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
-  **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti (¹);
-  **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
-  **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni;

¹ Va sottinteso che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, si configura esclusivamente in presenza di contestuale concessione di plateatico per la disposizione sul terreno di impianti e attrezzature (tavoli, sedie, ombrelloni e simili) idonee all'accoglienza e allo stazionamento della clientela durante la consumazione. Pertanto la vendita di alimenti e bevande su area pubblica, direttamente dal banco mobile, non costituisce attività di somministrazione soggetta al possesso dei corrispondenti requisiti.

PARTE I

RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE

Art. 1 Mercato

Il Mercato esistente è denominato "della Castagnara".

L'area del mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata (Allegato "A" al presente regolamento), dalla quale si evidenziano:

- a) l'ubicazione: area compresa tra Via Manin – Via Gramsci – Via Bordin;
- b) superficie complessiva del mercato: mq. 13.000,00;
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.840,85;
- d) totale posteggi: n. 49 di cui:
 - n. 35 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore non alimentare;
 - n. 12 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 per il settore alimentare;
 - n. 2 posteggi riservati a produttori agricoli, di cui al D.Lgs. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
- n. 11 posteggi di nuova istituzione di cui n. 9 riservati al settore non alimentare e n. 2 riservati al settore alimentare;
- e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta;
- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare, nonché l'area di ciascun posteggio;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Il mercato ha frequenza settimanale e si svolge il sabato mattina.

Art. 2 Posteggi

Le aree dei posteggi isolati, ubicate su aree scoperte, sono quelle configurate nella planimetria particolareggiata (Allegato "B" al presente regolamento), dalla quale si evidenziano:

- l'ubicazione;
- il numero con il quale è individuato il posteggio,
- la tipologia merceologica

I posteggi isolati esistenti sono di tipologia annuale o periodica.

La superficie massima complessiva da verificare in loco di ogni posteggio isolato è pari a m 6x10, ad eccezione dell'AREA N. 14 pari a m 10,80 x 18,50.

Sono posteggi isolati di nuova istituzione i seguenti:

Area 2: alimentare (caldarroste) e non alimentare (alberi di Natale)

Area 5: alimentare (caldarroste) e non alimentare (alberi di Natale)

Area 7: alimentare (caldarroste) e non alimentare (alberi di Natale)

Area 9: non alimentari (vendita fiori)

Area 13: alimentare

Area 15 e 16: alimentare

Area 17: somministrazione bevande e alimenti

In particolare sono di tipologia annuale:

l'area n.1	l'area n.3	l'area n.4	l'area n.6	l'area n. 8
l'area n.10	l'area n. 12	l'area n. 13	l'area n. 15	l'area n. 16

Sono di tipologia periodica:

l'area n.2	l'area n.5	l'area n.7	l'area n. 9	l'area n. 11	l'area n. 14
------------	------------	------------	-------------	--------------	--------------

AREA N. 1

Ubicazione: Via Bragni angolo Strada del Santo
Giorno di svolgimento: martedì e giovedì (domeniche e festivi dal 01.10 al 30.11)
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: alimentare (Frutta e verdura)

AREA N. 1

Ubicazione: Via Bragni angolo Strada del Santo
Giorno di svolgimento: lunedì mercoledì e venerdì
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: alimentare

AREA N. 2

Ubicazione: Via Bragni angolo Strada del Santo
Giorno di svolgimento: lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Periodo di svolgimento: Dicembre (vendita alberi Natale)
Settore merceologico: non alimentare

AREA N. 2

Ubicazione: Via Bragni angolo Strada del Santo
Giorno di svolgimento: lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Periodo di svolgimento: ottobre, novembre (vendita caldarroste)
Settore merceologico: alimentare

AREA N. 3

Ubicazione: Via Giotto
Giorno di svolgimento: venerdì
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: alimentare

AREA N. 3

Ubicazione: Via Giotto
Giorno di svolgimento: mercoledì
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: alimentare

AREA N. 4

Ubicazione: Via Giotto
Giorno di svolgimento: venerdì
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: non alimentare (produttore agricolo)

AREA 5

Ubicazione: Via Giotto
Giorno di svolgimento: lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Periodi svolgimento: ottobre – novembre
Settore merceologico: alimentare (caldarroste)

AREA 5

Ubicazione: Via Giotto
Giorno di svolgimento: lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Periodi svolgimento: dicembre
Settore merceologico: non alimentare (alberi di Natale)

AREA N. 6

Ubicazione: Via Manin
Giorno di svolgimento: lunedì, mercoledì, venerdì
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: alimentare (prodotti ittici)

AREA N. 7

Ubicazione: Via Manin
Giorno di svolgimento: dal lunedì alla domenica e festivi
Periodo di svolgimento: ottobre, novembre
Settore merceologico: alimentare (vendita caldarroste, frutta e verdura)

AREA N. 7

Ubicazione: Via Manin
Giorno di svolgimento: lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Periodo di svolgimento: dicembre
Settore merceologico: non alimentare (alberi di Natale)

AREA N. 8

Ubicazione: all'area sterrata di proprietà del Comune di Cadoneghe – Area catastalmente censita al NCT foglio 12 mappale 84-85 - posta in corrispondenza del civico n. 30 di Via Matteotti
Giorno di svolgimento: giovedì
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: alimentare (prodotti ittici)

AREA N. 9

Ubicazione: Area antistante il Cimitero
Giorno di svolgimento: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica
Periodo di svolgimento: ottobre, novembre
Settore merceologico: non alimentare (vendita fiori)

AREA N. 10

Ubicazione: Piazza De Gasperi
Giorno di svolgimento: giovedì
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: alimentare

AREA N. 10

Ubicazione: Piazza De Gasperi
Giorno di svolgimento: mercoledì, venerdì
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: alimentare

AREA N. 10

Ubicazione: Piazza De Gasperi
Giorno di svolgimento: lunedì, martedì
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: non alimentare

AREA N. 11

Ubicazione: Piazza De Gasperi
Giorno di svolgimento: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica
Periodo di svolgimento: ottobre, novembre
Settore merceologico: alimentare (caldarroste)

AREA N. 11

Ubicazione: Piazza De Gasperi
Giorno di svolgimento: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica
Periodo di svolgimento: dicembre
Settore merceologico: non alimentare (alberi di Natale)

AREA N. 12

Ubicazione: Piazza della Repubblica
Giorno di svolgimento: giovedì
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: non alimentare (produttore agricolo)

AREA N. 13

Ubicazione: Parcheggio Via Einstein
Giorno di svolgimento: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: alimentare

AREA N. 14

Ubicazione: San Giacomo Bragni (Via Pisana)
Giorno di svolgimento: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi
Periodo di svolgimento: aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre
Settore merceologico: alimentare (frutta e verdura)

AREA N. 15

Ubicazione: Parcheggio Petra
Giorno di svolgimento: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: alimentare

AREA N. 16

Ubicazione: Bagnoli
Giorno di svolgimento: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
Periodo di svolgimento: tutto l'anno
Settore merceologico: alimentare

AREA N.17

Ubicazione: Parco della Repubblica
Giorno di svolgimento: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica
Periodo di svolgimento: aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre
Settore merceologico: somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 3

Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo

Ubicazione: Piazza della Pace per gli operatori non professionali – Piazza De Gasperi per gli operatori professionali
Numero di Posteggi: nr. 40 per gli operatori non professionali – nr. 40 per gli operatori professionali
Giorno di svolgimento: Seconda domenica del mese
Periodo di svolgimento: Tutto l'anno ad esclusione del mese di Agosto
Estremi atto d'istituzione: Delibera di C.C. nr. 58 del 25/07/2017

PARTE II

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche. Esso si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale.

Art. 2

Istituzione di nuovi mercati o fiere

L'istituzione di nuovi mercati è disposta dal Comune nel rispetto dei criteri regionali, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. I nuovi mercati istituiti dovranno essere riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 10/2001. Il Comune può istituire un nuovo mercato qualora rilevi una carenza della struttura commerciale nel far fronte alle esigenze della popolazione residente e fluttuante in una determinata area. Tale carenza deve risultare da un'adeguata analisi di mercato relativa ai flussi di domanda ed offerta. Si deve tenere in considerazione anche la consistenza dei mercati al dettaglio dei Comuni limitrofi ai fini di una reale funzionalità del servizio. Per l'istituzione di nuovi mercati con un numero di posteggi superiore a 20, è necessario:

- Individuare le aree destinate all'uso mercatale;
- Scegliere un giorno per lo svolgimento del mercato che non coincida con gli stessi giorni o con la stessa mezza giornata in cui già si svolgono mercati settimanali in altri Comuni, qualora la distanza tra i due mercati sia minore di 15 chilometri;
- Dotare la struttura mercatale di posteggi di superficie tale da poter essere utilizzati da automezzi attrezzati a negozio;
- Prevedere adeguati spazi di accessibilità per gli operatori commerciali e per gli utenti, nonché idonei percorsi per i mezzi al servizio della collettività;
- Dotare il mercato dei necessari servizi idrici, fognari, elettrici, adeguate attrezzature per i rifiuti e di tutte le misure previste dalle norme igienico-sanitarie.

Per l'istituzione di mercati con un numero di posteggi da 6 a 20, non è richiesto il rispetto del limite dei 15 chilometri.

Possono essere istituiti posteggi isolati e "piazze morte" – composte da gruppi di posteggi fino ad un massimo di cinque – senza il rispetto del citato limite chilometrico, laddove il Comune rilevi carenza di servizi al consumatore o, comunque, in presenza di specifiche motivazioni.

Possono essere istituiti posteggi isolati in presenza di specifiche motivazioni anche nelle giornate domenicali e festive, qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore. Non è richiesto il rispetto del limite dei 15 chilometri.

Con la delibera istitutiva del nuovo mercato, vengono stabiliti il numero e le superfici dei singoli posteggi, che possono essere differenziati a seconda della tipologia merceologica degli stessi. Allo scopo di assicurare un'offerta completa e rispondente alle esigenze dei consumatori e di evitare che sia alterato l'equilibrio nella distribuzione merceologica, possono essere introdotte limitazioni

alle variazioni di settore merceologico o di tipologia merceologica nell'ambito dello stesso. Determinati posteggi del mercato possono essere vincolati ad una specifica tipologia nell'ambito dei due settori alimentare e non alimentare. La presente disposizione si applica anche ai mercati già istituiti.

Nelle aree destinate a mercato, i posteggi riservati a produttori agricoli sono quelli indicati nelle schede e planimetrie di mercato.

I singoli provvedimenti di istituzione dei mercati e fiere potranno contenere particolari norme di regolamento ad ulteriore specificazione della presente disciplina generale.

Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 3

Soppressione di mercati, posteggi isolati

Il Comune, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione di mercati esistenti, posteggi isolati qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) caduta della domanda;
- b) riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi, anche da parte di precari, per dodici mesi;
- d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel B.U.R..

Art. 4

Potenziamento dei mercati esistenti

Il potenziamento del mercato, attraverso l'aumento dei posteggi, qualora venga riscontrato un effettivo aumento della domanda, tenendo conto della funzione integrativa del mercato rispetto alla rete distributiva al dettaglio in sede fissa, è disposto dal Consiglio Comunale secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Tuttavia, il Comune può valutare l'opportunità di potenziare i mercati esistenti, al fine di aumentarne il grado di attrattività e funzionalità, creando nuovi posteggi anche nei casi seguenti:

- quando il numero dei posteggi esistenti è estremamente ridotto e del tutto insufficiente ad esercitare un potere di attrazione nei confronti del consumatore;
- nel caso in cui la vendita di prodotti del settore alimentare o non alimentare non sia effettuata nell'ambito dei punti di vendita al dettaglio in sede fissa e nel mercato stesso esistente nell'ambito del Comune.

Art. 5

Spostamento del mercato e dei posteggi

Il Comune, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dispone lo spostamento del mercato e dei posteggi in relazione ad esigenze di pubblica sicurezza, di organizzazione del traffico veicolare, di lavori di pubblico interesse o per la tutela dell'igiene e sanità pubblica. In caso di trasferimento del mercato la nuova area dovrà avere i requisiti previsti per l'istituzione di nuovi mercati. Dovranno essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile all'originario.

Il Comune può disporre lo spostamento dei mercati o dei posteggi solo dopo aver valutato la possibilità di una risistemazione del mercato che tenga conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico-architettonici ed igienico sanitari.

Il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza dell'operatore in quel mercato, intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità di presenze, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Nel caso in cui l'iscrizione avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore comprendano anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

CAPO II – DISCIPLINA DEL MERCATO E DEI POSTEGGI ISOLATI

SEZIONE I – SPECIFICITA'

Art. 6

Giornate e orari di svolgimento del mercato

Il mercato ha frequenza settimanale e si svolge ogni sabato mattina, con orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

I concessionari di posteggio, entro le ore 08.00, devono avere installato il proprio banco, autoservizio e/o le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnata.

Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione nell'area di mercato, l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone. Dovrà comunque essere rispettato il vigente Regolamento di Polizia Municipale, per quanto riguarda le attività rumorose vietate (art. 45), nonché quanto previsto in materia di inquinamento acustico dalla vigente normativa statale e regionale

I concessionari di posteggio alimentare (frutta e verdura), data la peculiarità dell'allestimento del banco, possono iniziare l'installazione del proprio punto vendita a partire dalle ore 05.30; gli operatori che pongono in vendita prevalentemente fiori, piante e calzature, non prima delle ore 06.00.

Entro le ore 14.30 i posteggi devono essere resi liberi da ogni occupazione, in modo da poter ripristinare l'uso non mercatale dell'area interessata dal mercato.

In caso di necessità, il Responsabile dell'ufficio competente, con proprio provvedimento, può modificare tutti gli orari previsti dal presente regolamento.

L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 7

Descrizione della circolazione pedonale e veicolare nell'area di mercato

Dalle ore 7.00 alle ore 15.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i frontisti;

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' sempre autorizzabile l'ampliamento dei posteggi a seguito di sostituzione del mezzo, a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, gli stessi dovranno essere parcheggiati nelle zone limitrofe all'area di mercato.

Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.

Art. 8 Orari di svolgimento dei posteggi isolati

Il limite giornaliero dell'orario di apertura e chiusura cui deve attenersi l'esercente la vendita al dettaglio su area pubblica è il seguente: apertura ore 07.00 - chiusura ore 22.00. Entro tale fascia oraria, l'operatore stabilirà il proprio orario, che non potrà, comunque, superare le 13 ore giornaliere.

Qualora l'avente diritto opti per l'orario 7.00-13.30, sarà possibile autorizzare altro operatore per la medesima area per l'orario 15.00-22.00

Il concessionario di posteggio entro le ore 7.00, deve avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio assegnato.

Non è permesso installarsi sul posteggio prima delle ore 07.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità. Entro l'orario previsto per l'installazione sul posteggio isolato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

Entro le ore 22.30 il concessionario di posteggio deve avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 8 bis Utilizzo dei posteggi isolati

Nei posteggi isolati l'attività di vendita deve svolgersi mediante l'utilizzo di banchi amovibili che dovranno essere rimossi al termine dell'orario di vendita stabilito all'art. 8.

Il posteggio isolato Area 14 ubicato in San Giacomo Bragni (Via Pisana), viene concesso prevedendo l'utilizzo di strutture anche fisse, rientranti comunque nella superficie prevista per il suddetto posteggio, purché tali strutture siano dotate di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente e comunque facilmente rimovibili a cura dell'operatore per motivi di pubblico interesse.

Nel posteggio isolato n. 1 dell'Area 17 Parco della Repubblica è previsto il posizionamento di un chiosco amovibile, rientrante comunque nella superficie prevista per il suddetto posteggio il quale deve essere dotato di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente e comunque facilmente rimovibile a cura dell'operatore per motivi di pubblico interesse e dopo il periodo di occupazione di carattere stagionale.

SEZIONE II – NORME COMUNI AI MERCATI ED AI POSTEGGI ISOLATI

Art. 9

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita, in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

Durante lo svolgimento dell'attività commerciale, deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanza, Vigili del Fuoco, P.S., etc.)

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

In caso di maltempo che costringa all'assenza il 50% degli operatori del mercato, le assenze saranno ritenute giustificate.

I veicoli adibiti alla vendita di prodotti alimentari, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative sanitarie.

Art. 10

Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

Presso l'ufficio competente deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, un originale della planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio competente ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle planimetrie delle assegnazioni delle concessioni e comunicarlo alla Regione.

Copia della planimetria delle assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Locale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ULSS competente per il territorio.

Art. 11

Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

L'ufficio competente provvede a stilare una graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, non alimentare ed imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio. A tale fine si

evidenza che, ai sensi del D. Lgs 114/98, il numero di presenze al mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da sua rinuncia, per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.

È previsto, altresì, la tenuta di un registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

La graduatoria ed il registro di cui ai precedenti commi sono tenute dall'ufficio competente, sulla base delle segnalazioni provenienti dal Comando di Polizia Locale, sono aggiornati ogni tre mesi e sono resi disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11bis – Durata delle autorizzazioni e concessioni

L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, comprensiva della concessione del posteggio, ha durata di 10 (dieci) anni, ed è rilasciata dal Responsabile del settore competente, sulla base di una graduatoria approvata a seguito di avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nei mercati o posteggi isolati, come previsto dal dettato normativo vigente in materia.

Art. 12

Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

I posteggi liberi all'orario di inizio, sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo, sostituendo gli assenti con operatori dello stesso settore merceologico – alimentari con alimentari – non alimentari con non alimentari – agricoltori con agricoltori. Solo nel caso in cui non sia possibile sostituire gli operatori assenti con altri dello stesso settore, sarà possibile anche l'assegnazione dei posteggi alimentari a quelli del settore non alimentare, mentre non sarà mai possibile sostituire un operatore del settore non alimentare con uno del settore alimentare.

L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica all'ufficio competente i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento. La registrazione delle presenze deve essere riferita esclusivamente all'autorizzazione indicata nella suddetta comunicazione. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti quesiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere, quindi, utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio od itinerante in originale ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:

- a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, con la stessa autorizzazione, riferito al settore di appartenenza;
- b) In caso di parità di presenze, all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.

La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato, a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. 10/2001, comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

Art. 13

Criteria di assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

Ai produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, vengono riservati appositi posteggi, come indicati nella planimetria di mercato.

I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati dall'ufficio competente e pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero, deve presentare domanda in bollo all'ufficio competente che può essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. L'istanza deve contenere:

- a) i dati anagrafici: cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza. Per la società: ragione sociale, codice fiscale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società, nonché la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al D. Lgs n. 228/01;
- b) sede dell'azienda agricola;
- c) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- d) dichiarazione relativa alle presenze nel mercato come operatore precario o alla anzianità di presenza nel mercato in caso di richiesta di migioria;
- e) data di iscrizione al REA per l'attività di produttore agricolo;
- f) i prodotti agricoli, di propria produzione e non, che intende porre in vendita nei limiti di cui al citato D. Lgs n. 228/2001.

Per le domande ritenute incomplete, viene chiesta la regolarizzazione che dovrà pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. Se non regolarizzate entro il termine fissato, si procede all'archiviazione.

Per l'assegnazione dei posteggi disponibili, che comunque segue le eventuali migiorie, si procede alla formulazione delle graduatorie degli operatori già presenti nel mercato e dei nuovi richiedenti osservando i seguenti criteri:

per le migiorie:

- a) maggiore anzianità di presenza dell'operatore nel mercato dove è ubicato il posteggio;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di produttore agricolo;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

per gli altri:

- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio, effettuate come operatore precario

- b) maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di produttore agricolo;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Contro la citata graduatoria, è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza l'ufficio competente si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

I posteggi riservati agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze. In assenza di operatori agricoli, gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta, si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui al presente regolamento.

Nel medesimo mercato, lo stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

La concessione di posteggio ha validità decennale e decade con la perdita della qualità di produttore agricolo.

E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

Art. 14

Richiamo delle modalità di pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tutte le concessioni sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti solidi, nella misura stabilita dalle vigenti norme e dalle tariffe comunali in vigore.

Art. 15

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

L'ufficio competente è tenuto a comunicare alla Regione - onde consentire alla Giunta Regionale la relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - l'elenco dei posteggi liberi nel territorio comunale, comunicando, per ogni posteggio libero, la localizzazione, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale. Tale comunicazione andrà fatta una volta esaurite le operazioni relative alle migliorie di cui al successivo art. 16.

La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 114/98, deve essere inviata all'ufficio competente, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata a mezzo fax, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, o presentata direttamente al protocollo dell'ente che appone la data di deposito.

La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.

La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicando la cause di irregolarità o di incompletezza.

L'ufficio competente, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

- a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata Legge 28.03.1991, n. 112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Nel caso in cui l'iscrizione avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione. Per quelle consegnate direttamente all'ufficio competente, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo dello stesso.

La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

Contro la citata graduatoria, è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio competente, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza l'ufficio competente si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino alla assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde di validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, l'ufficio competente procede allo scorrimento della graduatoria.

Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

Nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione, la pubblicazione nel BUR dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel BUR della Regione dei posteggi di nuova istituzione.

Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel BUR;
Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 16 **Migliorie di ubicazione**

Il responsabile dell'ufficio competente, prima di comunicare alla Regione i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.

La procedura di assegnazione per miglioria prevede che all'ufficio competente invii a tutti gli operatori dello specifico mercato e dello stesso settore o tipologia merceologica la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare all'ufficio competente con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che apporrà la data di deposito, a partire dal 15° giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.

La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.

L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:

- a) anzianità di presenza nel mercato;
- b) maggior anzianità di iscrizione al R.E.A.;
- c) ordine cronologico della domanda;
- d) sorteggio.

Art. 17 **Criteri per la revoca, decadenza, scadenza e rinuncia dell'autorizzazione**

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
- b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- b-bis) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs 114/1998;

Il responsabile dell'ufficio competente., accertata una delle fattispecie di cui sopra, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale,

provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica.

Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante.

Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione.

L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'ufficio competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione e dell'autorizzazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio Protocollo.

Art. 18 **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81, può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D. Lgs 114/1998, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/81.

Art. 19 **Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.

I contratti che hanno ad oggetto il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, o il godimento dell'azienda o di ramo d'azienda, devono essere effettuati per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più ed il trasferimento può essere effettuato solo insieme al relativo complesso di beni, posteggio compreso. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.

Il subentrante subentra nelle restanti annualità della concessione; il subentrante subentra anche nelle assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.

Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).

Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs 114/1998 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 114/1998, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 114/1998 oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Art. 20

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

Nei casi di trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione delle stesse, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

Art. 21

Obblighi e divieti per gli operatori

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali;

I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del D. Lgs 114/1998;

L'operatore ha l'obbligo di esporre un cartello identificativo nel quale deve essere riportato il numero dell'autorizzazione commerciale ed il nome della ditta intestataria.

L'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita;

E' vietato occupare più spazio di quello concesso.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. due dalla verticale del limite di allineamento.

E' fatto divieto di esporre ed appendere la merce nell'area sottesa alla sporgenza della tenda rispetto a quella oggetto di occupazione di suolo pubblico.

I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.

È permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.

È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' vietato importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. È consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e smontaggio delle strutture.

E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano ed il patrimonio arboreo.

Art. 22 **Funzionamento del mercato**

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge Regionale 10/2001, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.

Il Responsabile dell'ufficio competente può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nei precedenti articoli 6 e 8.

Al servizio di vigilanza annonaria provvede il Comando Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, la competente ULSS.

Art. 23

Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, dal T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934, dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 327/1980, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle eventuali altre norme specifiche in materia.

Ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità citata al comma 2, le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e bevande sono rilasciate previo accertamento, da parte dell'autorità sanitaria territorialmente competente, della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico-sanitario.

Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitarie comporta, oltre che l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, la sospensione della concessione del posteggio. Decorsi 6 mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio sarà revocata.

Art. 24

Mercati straordinari

I mercati straordinari sono quelli autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa.

A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".

Il vigile incaricato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.

È possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.

Il vigile incaricato effettua la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

CAPO III – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 25

Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/2001, in occasione di manifestazioni e feste.

Le autorizzazioni temporanee sono valide per la durata della manifestazione e sono rilasciate solo a ditte individuali o società già iscritte al Registro delle Imprese in possesso dei requisiti di all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso Comune, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente articolo.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

- a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso oppure di attività commerciali di specifica tipologia, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, salvo l'effettuazione di mercati straordinari per i quali vale la definizione e quanto previsto dall'art. 7 comma 2 lett. e) della L.R. n. 10/2001;
- c) in occasione di festività, fiere mercato o sagre che si svolgano in parchi di divertimento ed aree destinate all'esercizio dello spettacolo viaggiante;
- d) per la vendita di dolci in feste particolari (Natalizie, Pasquali, etc.);
- e) per la vendita di caldarroste e frutta secca (ottobre e novembre);
- f) per la vendita tradizionale di alberi di Natale, compatibilmente con le esigenze di viabilità.

Per festività natalizie si intende il periodo che va dal 1 dicembre al 6 gennaio; per Festività Pasquali le due settimane antecedenti e successive la Pasqua.

Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi, se non previsti dal presente regolamento, sono stabiliti di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

Le domande per le manifestazioni previste alle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo possono essere presentate solo dopo l'adozione del provvedimento che preveda la manifestazione.

Le domande sono esaminate secondo ordine cronologico e, a parità di data, in base all'anzianità di iscrizione al REA. Le stesse possono essere trasmesse nel periodo compreso dal novantesimo al decimo giorno precedente l'inizio dell'evento o della manifestazione stessa. Quelle pervenute

successivamente a tale periodo saranno prese in considerazione compatibilmente con la disponibilità di posteggi.

CAPO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 26

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile dell'ufficio competente.

Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo all'ufficio competente nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale, sede legale generalità del legale rappresentante;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs 114/1998;
- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
- e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora l'ufficio competente non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza all'ufficio competente in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore, mediante richiesta al Comune di trasmissione dell'intero fascicolo intestato al titolare dell'autorizzazione; al termine dell'istruttoria, il responsabile del servizio rilascerà nuova autorizzazione, avendo cura di menzionare nel titolo autorizzatorio gli estremi della prima autorizzazione.

L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciata a coloro che non sono ancora iscritti nel registro delle imprese e senza posizione di partita IVA, viene revocata qualora detta

iscrizione e apertura non avvenga entro sei mesi dall'avvenuta notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della L.R. 10/2001. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla CCIAA competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di questi elementi, l'attività non si considera iniziata e l'ufficio competente provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

Art. 27 **Zone vietate ed orari**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:

- a) in tutti gli spazi adiacenti i luoghi di culto;
- b) nelle aree adiacenti i cimiteri;
- c) in un raggio di almeno 500 metri dal mercato settimanale, limitatamente all'orario in cui lo stesso si svolge, calcolando la distanza dall'inizio del posteggio più vicino;
- d) nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, come strade extraurbane e strade di scorrimento (S.R. 307 e S.R. 308);
- e) nei giardini pubblici del territorio comunale, fatto salvo specifico provvedimento comunale che preveda la possibilità, ad un numero limitato di operatori, di effettuare la vendita di prodotti alimentari;
- f) nelle strade nelle quali è vietata la circolazione degli automezzi.

La sosta deve avvenire al di fuori della sede stradale ed a condizione che l'operatore e gli avventori non creino, con i loro veicoli, rischio ed intralcio alla circolazione.

In tutto il territorio comunale è comunque vietato il commercio in forma itinerante dopo le ore 22.00.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 28 **Svolgimento del commercio itinerante**

Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato, lo svolgimento dello stesso dovrà essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione veicolare e pedonale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 10/2001 la sosta è consentita fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 (duecentocinquanta) metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme igienico sanitarie.

L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale, su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 29

Rappresentazione cartografica

Presso il Comando di Polizia Locale e l'ufficio competente è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 30 Vendite a domicilio

L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'operatore dovrà essere munito di apposito cartellino di identificazione.

CAPO V – SAGRE

PARTE I – SAGRE E PICCOLE MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI

Art. 31 Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Le sagre e le altre feste attualmente previste, il periodo ed il luogo di svolgimento, sono i seguenti:

Sagra di Sant'Andrea

Periodo di svolgimento: mese di maggio
Luogo di svolgimento: Via Rigotti – Piazza Sant'Andrea (Cadoneghe)
Numero totale dei posteggi: 4, di cui: n. 2 del settore alimentare
n. 2 del settore non alimentare

Sagra di San Bonaventura

Periodo di svolgimento: mese di giugno
Luogo di svolgimento: Piazzale San Bonaventura (Castagnara)
Numero totale dei posteggi: 4, di cui: n. 2 del settore alimentare
n. 2 del settore non alimentare

Sagra di Meianiga

Periodo di svolgimento: mese di settembre
Luogo di svolgimento: Piazza Insurrezione – Via Gramsci – Viale della Costituzione – Via Conche (Meianiga)
Numero totale dei posteggi: 10, di cui: n. 7 del settore alimentare
n. 3 del settore non alimentare

Sfilata di Carnevale

Periodo di svolgimento: ultima domenica di carnevale
Luogo di svolgimento: lungo il percorso stabilito per la sfilata
Numero totale dei posteggi: 4, di cui: n. 2 del settore alimentare
n. 2 del settore non alimentare

Festa della Befana

Periodo di svolgimento: 6 gennaio
Luogo di svolgimento: presso Palestra Olof Palme
Numero totale dei posteggi: 4, di cui: n. 2 del settore alimentare
n. 2 del settore non alimentare

Festa del 1 Maggio

Periodo di svolgimento: 1 Maggio

Luogo di svolgimento: "bicicletata" lungo il territorio comunale con arrivo in Piazza Insurrezione
Numero totale dei posteggi: 8, del settore non alimentare di cui 6 riservati ai produttori

Festa di San Martino

Periodo di svolgimento: mese di novembre
Luogo di svolgimento: Piazza del Sindacato
Numero totale dei posteggi: 5 di cui: n. 3 del settore alimentare
n. 2 del settore non alimentare

Festa della Trebbiatura

Periodo di svolgimento: mese di giugno
Luogo di svolgimento: Piazza S. Andrea
Numero totale dei posteggi: 8, di cui: n. 3 del settore alimentare
n. 5 produttori agricoli

Il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs n. 114/1998.

Art. 32

Criteria e modalità per l'assegnazione dei posteggi

La concessione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata della Sagra o della manifestazione fatta salva la possibilità di assegnazione del posteggio a partire dal pomeriggio che precede la manifestazione in relazione alle esigenze di mero allestimento della postazione di vendita.

Per le modalità di presentazione, si veda quanto previsto dal presente regolamento in fatto di Autorizzazioni Temporanee.

CAPO VI – Disposizioni finali

Art. 33 Sanzioni

L'ufficio competente, per le violazioni al presente regolamento, applicherà le sanzioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

Il personale del Comando di Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento ed all'accertamento delle violazioni, applicando la sanzione pecuniaria con le modalità previste nella Legge 689/1981.

Art. 34 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dell'ufficio competente, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 35 Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla L.R. 10/2001 e successive modificazioni.

Art. 36 Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente piano sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia presso l'Ente e con questo incompatibili.

* * *

ALLEGATI:

- A) Planimetria dell'area del mercato di Cadoneghe denominato "della Castagnara"
- B) Planimetria dei posteggi isolati

INDICE

Definizioni	2
-------------	---

PARTE I – RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE

Art. 1 Mercato	4
Art. 2 Posteggi	4
Art. 3 Mercatino dell’Antiquariato e dell’usato	8

PARTE II – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione	9
Art. 2 Istituzione di nuovi mercati o fiere	9
Art. 3 Soppressione di mercati, posteggi isolati o fiere	10
Art. 4 Potenziamento dei mercati esistenti	10
Art. 5 Spostamento del mercato e dei posteggi	10

CAPO II – DISCIPLINA DEL MERCATO E DEI POSTEGGI ESISTENTI

SEZIONE I – SPECIFICITA’

Art. 6 Giornate ed orari di svolgimento del mercato	12
Art. 7 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare nell’area di mercato	12
Art. 8 Orari di svolgimento dei posteggi isolati	13
Art. 8bis Utilizzo dei posteggi isolati	13

SEZIONE II – NORME COMUNI AI MERCATI ED AI POSTEGGI ISOLATI

Art. 9 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	14
Art. 10 Modalità di tenuta e consultazione della pianta delle assegnazioni delle concessioni	14
Art. 11 Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie	14
Art. 11bis Durata delle autorizzazioni e concessioni	15

Art. 12 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari	15
Art. 13 Criteri di assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli	16
Art. 14 Richiamo alle modalità di pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico ed alla tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani	17
Art. 15 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione	17
Art. 16 Migliorie di ubicazione	19
Art. 17 Criteri per la revoca, decadenza, scadenza e rinuncia dell'autorizzazione	19
Art. 18 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	20
Art. 19 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	20
Art. 20 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	21
Art. 21 Obblighi e divieti per gli operatori	21
Art. 22 Funzionamento del mercato	22
Art. 23 Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari	23
Art. 24 Mercati straordinari	23

CAPO III – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 25 Ambito di applicazione, indirizzi e modalità	24
--	----

CAPO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 26 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	25
Art. 27 Zone vietate ed orari	26
Art. 28 Svolgimento del commercio itinerante	26
Art. 29 Rappresentazione cartografica	26
Art. 30 Vendite a domicilio	27

CAPO V – SAGRE E PICCOLE MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI

Art. 31 Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche	27
Art. 32 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	28

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Sanzioni	29
Art. 34 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	29
Art. 35 Rinvio a disposizioni di legge	29
Art. 36 Abrogazione di precedenti disposizioni	29

